

N. R.G. 69179/2013



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO**

**- Sezione specializzata in materia di impresa B -**

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Marianna Galioto	Presidente
dott. Alessandra Dal Moro	Giudice Relatore
dott. Maria Antonietta Ricci	Giudice

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **69179/2013** promossa da:

**RAFFAELE SANGIOVANNI** (C.F.SNGRFL86L11B300Q), con il patrocinio dell'avv. BRANDOLINI STEFANO, elettivamente domiciliata in VIA XX SETTEMBRE, 16 20025 LEGNANO,

**attore**

**OLGA SANGIOVANNI** (C.F.SNGLGO84A58C139Y), con il patrocinio dell'avv. BRANDOLINI STEFANO, elettivamente domiciliata in VIA XX SETTEMBRE, 16 20025 LEGNANO,

**attore**

**ALESSANDRA SANGIOVANNI** (C.F.SNGLSN94S57B300O), con il patrocinio dell'avv. BRANDOLINI STEFANO elettivamente domiciliata in VIA XX SETTEMBRE, 16 20025 LEGNANO,

**attore**

contro

**DELTA CAR SAS DI SCARDINALE SALVATORE & C.** (C.F. 03173750120), con il patrocinio dell'avv. SAVOIA FABIO ANTONIO , elettivamente domiciliata in PIAZZA ENRICO ELIA, 11/A 73041 CARMIANO,

**convenuto**

**SALVATORE SCARDINALE** (C.F. SCRSVT56M13E155G), con il patrocinio dell'avv. SAVOIA FABIO ANTONIO, elettivamente domiciliato in PIAZZA ENRICO ELIA, 11/A 73041 CARMIANO, presso

**convenuto**

**CONCLUSIONI**

Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.

pagina 1 di 5



## Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

I signori Sangiovanni Raffaele, Sangiovanni Olga e Sangiovanni Alessandra hanno citato in giudizio la società Delta Car sas di Scardinale Salvatore & C. nonché Salvatore Scardinale in proprio, quale socio accomandatario, per ottenere:

1. il trasferimento ex art. 2392 c.c., in capo a Raffaele ed Olga Sangiovanni, della proprietà del 10% delle quote della suddetta società in virtù dell'impegno assunto dal sig. Scardinale con scrittura privata del 14.12.2011;
2. la liquidazione in loro favore, quali eredi di Aschettino Rosa, della quota di partecipazione pari al 90% della società convenuta;
3. l'accertamento della responsabilità del socio accomandatario Salvatore Scardinale per i comportamenti tenuti dopo il decesso della socia, e la sua condanna al risarcimento danni da loro subiti.

Si sono costituiti in giudizio tanto il signor Scardinale Salvatore quanto la società Delta Car sas di Scardinale Salvatore & C. sas, chiedendo il rigetto delle domande e di accertare, in caso di accoglimento della domanda, l'effettivo ammontare della quota da liquidare in considerazione dei debiti aziendali.

\*

### Ciò premesso si osserva:

In data 26.7.2010 era stata costituita tra Rosa Aschettino, Salvatore Scardinale e Alessandra Scardinale la società Delta Car s.a.s. avente capitale sociale di euro 167.000,00 (così suddiviso: 100.000 Salvatore Scardinale; 33.400,00 Rosa Aschettino; 33.400,00 Rosa Aschettino). Con atto di cessione di quote del 7.7.2011 Alessandra Scardinale aveva ceduto a Rosa Aschettino la sua quota di partecipazione pari a nominali euro 33.400,00 e Salvatore Aschettino un'quota pari a nominali euro 83.5000,00: onde all'esito la sig.ra Aschettino risultava titolare di una quota di 150.300,00, pari al 90% del capitale della società e il sig. Scardinale del restante 10%.

#### 1) sulla domanda di esecuzione in forma specifica del 10% delle quote della società.

Il giorno prima della morte della socia accomandante Rosa Aschettino, madre degli attori e compagna del convenuto, ovvero il 14.12.2011 Salvatore Scardinale, da un lato, Olga e Raffaele Sangiovanni, dall'altro si impegnarono con due scritture private contestuali e "sinallagmatiche" rispettivamente "cedere la mia quota del 10% ai signori Raffaele ed Olga Sangiovanni... nella misura del 5% ciascuno" e "rinunciare a qualsiasi pretesa con riferimento all'immobile sito a Santo Isidoro in Puglia, oggetto del preliminare di compravendita stipulato anche da nostra madre come acquirente"; ( cfr doc. 3 e 4 fasc. attori).

Detto immobile veniva effettivamente acquistato dalla sola sig. Alessandra Scardinale (fatto che non esclude l'adempimento degli attori, che riguardava l'obbligazione di astenersi dal pretendere l'acquisto quali successori della madre nel diritto derivante dal preliminare di vendita, rispetto al quale dle tutto indifferente è il fatto che lo stesso sia stato poi acquistato dallo Scardinale Salvatore o dalla figlia di questi); pacifico è invece che le quote di Delta Car pari al 10% del capitale sociale, non sono state trasferite ai promettenti acquirenti.

Il sig. Scardinale ha eccepito che gli attori avrebbero preteso l'adempimento della scrittura solo nel mese di luglio 2012, dopo 6 mesi dalla morte, quando dunque – suo dire- sarebbe "spirato il termine per subentrare in qualità di soci nella società Delta Car" : si tratta tuttavia di eccezione dle tutto

infondata, poiché dopo sei mesi della morte della socia Aschettino, era spirato ai sensi dell'art. 2284 c.c. solo il termine per ricostituire la pluralità dei soci di Delta Car, ovvero perché gli eredi della socia defunta, in accordo con il socio accomandatario, proseguissero nella società, quali titolari del 90% del capitale; mentre detto termine nulla ha a che vedere con l'obbligo del sig. Scardinale di cedere a due dei figli della sig. Aschettino la sua quota pari il 10 % del capitale della società, obbligo con cui non interferisce in alcun modo ( diversamente da quanto sembra ritenere il convenuto) neppure lo stato di liquidazione in cui la società si trova, che non comporta l'estinzione della società (evento successivo alla chiusura della liquidazione e alla cancellazione della società dal registro delle imprese) ma solo il mutamento dell'oggetto sociale.

Perciò la domanda va accolta, e va pronunciata sentenza che, facendo luogo del contratto di cessione di quote non concluso, trasferisca la proprietà del 10% delle quote di Delta Car s.a.s. di Salvatore Sardinale per il 5% in capo a Olga Sangiovanni e per altro 5% in capo a Raffaele Sangiovanni, senza necessità che ciò avvenga a condizione del pagamento del corrispettivo, avendo le parti convenuto, quale corrispettivo, la rinuncia degli eredi Sangiovanni all'acquisto dell'immobile compromesso in precedenza dal sig. Scardinale e dalla Sig. Aschettino, già verificatasi.

## **2) Sulla domanda di liquidazione della quota di partecipazione pari al 90% del capitale della società convenuta in favore degli attori quali eredi di Rosa Aschettino.**

In seguito al decesso della socia accomandante, il socio accomandatario avrebbe dovuto ricostituire la pluralità dei soci entro sei mesi oppure procedere allo scioglimento della società.

La pluralità dei soci non è stata ricostituita; onde gli eredi della socia accomandante ( che non sono divenuti soci per la quota ereditata) hanno diritto ad ottenere la liquidazione della quota pari al 90% del capitale sociale, ovvero di ottenere il valore della stessa, determinato ex art. 2289 c.c. con riferimento alla data dello scioglimento del rapporto sociale coincidente con la data del decesso del socio defunto (15.12.2011).

In proposito gli eredi hanno prodotto lo stato patrimoniale allegato alla denuncia di successione, nonché l'atto di cessione di quote del 7.7.2011, anteriore di 6 mesi rispetto alla data di scioglimento del rapporto sociale rispetto a Rosa Aschettino: da tali documenti si evince che nella dichiarazione di successione il valore della quota era stimato 157.270,56, mentre il prezzo complessivamente pagato dalla sig. Aschettino per l'acquisto delle quote dalla sig.ra Alessandra Scardinale (euro 33.400,00) e dal sig. Salvatore Scardinale (83.500,00) è stato pari ad euro 116.900,00 ( cfr doc. 2);

Si può perciò ritenere che il prezzo convenuto per la cessione delle quote solo sei mesi prima sommato al valore della quota già di proprietà della sig. Aschettino ( 33.400,00) individuino un congruo valore di liquidazione del 90% capitale della società (euro 150.300).

Obbligata a corrispondere il valore di liquidazione è solo la società Delta Car s.a.s. che, tuttavia, non può pretendere di compensare il debito relativo con il presunto credito verso soci per conferimento di 93.000,00 iscritto nel patrimonio sociale tra le attività della società: invero detto credito non risulta in alcun modo riferibile alla sig. Aschettino, la quale all'atto del conferimento avrebbe dovuto versare solo 33.400,00; inoltre poiché per l'acquisto delle ulteriori quote la stessa ebbe a versare il prezzo ai soci cedenti (senza contrarre alcun debito con la società) è piuttosto plausibile che il credito sociale in parola per conferimenti riguardasse gli altri due soci, e non la Aschettino.

Delta Car va pertanto condannata al pagamento in favore degli attori della somma di euro 150.300,00 oltre interessi di mora nella misura legale dalla data della messa in mora (24.7.2012; cfr doc. 5 attori) al saldo effettivo.

### 3) Sulla domanda di accertamento della responsabilità del socio accomandatario Salvatore Scardinale.

La domanda è infondata e va respinta.

Gli attori hanno dedotto che il sig. Scardinale, dopo il decesso dell'altro socio, avrebbe

- continuato l'attività e l'amministrazione della società senza limitarsi agli affari urgenti,
- svuotato l'azienda vendendo tutti i beni e i macchinari;
- utilizzato il denaro per saldare un debito nei confronti della Colorlux srl di Varese in violazione dell'obbligo assunto il 14.2.2012 per cui lo stesso amministratore si era impegnato a ripianare i debiti della società utilizzando esclusivamente il denaro proveniente dalla liquidazione della polizza assicurativa stipulata da Aschettino Rosa in suo favore;
- posto la società in liquidazione a distanza di quasi due anni dalla morte della socia accomandante.

Tuttavia le allegazioni che precedono non valgono ad individuare un'attività illecita del scio accomandatario, atteso che la dismissione dei beni – che gli attori assumono ultra vires – costituisce invece un'attività liquidatoria “di fatto” del tutto legittima in mancanza della ricostituzione della pluralità dei soci, pur in assenza di una dichiarazione formale di liquidazione; né rispetto a tale attività di liquidazione essi assumono che il sig. Scardinale avrebbe compiuto condotte contrarie all'interesse sociale ( distrazioni o vendita prezzi incongrui) cagionanti danno alla società.

Inoltre va rilevato che gli attori non sono soci, ed agiscono, quindi, quali terzi-creditori della società in quanto vantano il credito relativo alla liquidazione della quota del 90% della società stessa; ma non deducono e provano né che il patrimonio sociale – all'esito dell'attività liquidatoria compiuta - sia insufficiente al pagamento di quanto loro dovuto; né che ciò sia imputabile a condotte illecite dello Scardinale ( in ipotesi distrattive), che in tal caso sarebbe tenuto in proprio a risarcire il danno.

Certamente il sig. Scardinale - tanto in ragione dell'attività liquidatoria di fatto pregressa, quanto in ragione di quella formale compiuta dal mese di settembre 2013, quando la società è stata posta in stato di liquidazione volontaria, ha l'**obbligo quale liquidatore** di redigere il bilancio di liquidazione e di dar conto dell'utilizzo del denaro rinveniente dall'attività di liquidazione proprio perché la società ha un debito verso gli eredi della socia Aschettino per la liquidazione della quota come sopra determinato; onde non potrà chiudere la liquidazione senza soddisfare questo credito o senza dare conto dell'utilizzo dei fondi sociali: tanto più che lo stesso ha assunto con gli eredi della sig. Aschettino con la scrittura 4.2.2012 ( doc. 9) l'impegno di pagare i debiti sociali ivi elencati con quanto sarebbe stato liquidato dall'Assicurazione Reale Mutua in ragione di una polizza contratta dalla Sig. Aschettino.

Sul punto il sig. Scardinale non ha, del resto, contestato alcunché in comparsa di risposta né nelle memorie di trattazione (limitandosi a rispondere tardivamente in comparsa conclusionale che detta scrittura non “rileverebbe”) onde l' **impegno predetto** e l'obbligo conseguente **deve considerarsi pacifico**.

Le spese seguono la soccombenza sicchè Salvatore Scardinale e Delta Car s.a.s. di Scardinale Salvatore & C vanno condannati in proprio ciascuno in ragione della diversa domanda cui risultano soccombenti a rifondere le spese in favore rispettivamente di Olga e Raffaele Sangiovanni e gli eredi Olga,



Raffaele e Alessandra, che si liquidano in entrambi i casi, in ragione dei parametri di legge e dell'impegno difensivo in concreto profuso in complessivi euro 8.000,00, per compensi oltre 15% per spese forfettarie, euro 908,00 per spese documentate, CPA e IVA come per legge.

**P.Q.M.**

Il Tribunale di Milano, sezione specializzata in materia di impresa -B, definitivamente pronunciando, così decide:

- a) **accoglie la domanda** proposta da Olga Sangiovanni e Raffaele Sangiovanni nei confronti di Salvatore Scardinale e per l'effetto
- b) **dichiara l'inadempimento** del convenuto rispetto all'obbligo di prestare il consenso per la stipula del contratto definitivo di cessione della quota pari al 10% del capitale sociale della società Delta Car s.a.s di Scardinale Salvatore & c da lui detenuta, e facendo luogo del contratto tra le parti non concluso,
- c) **trasferisce ex art. 2932 c.c** le predette quote dal sig. Salvatore Scardinale ai sig.ri Olga e Raffaele Sangiovanni ordinando altresì a Salvatore Scardinale di provvedendo alle relative iscrizioni nel registro delle imprese;
- d) **condanna** Salvatore Scardinale a rifondere in favore di Olga Sangiovanni e Raffaele Sangiovanni le spese di lite liquidate in euro 8.908,00 oltre 15% per spese forfettarie, CPA e IVA come per legge;
- e) **accoglie** la domanda proposta da Olga Sangiovanni, Raffaele Sangiovanni e Alessandra Sangiovanni, nei confronti di Delta Car s.a.s di Salvatore Scardinale & C, e per l'effetto
- f) **condanna** Delta Car s.a.s di Salvatore Scardinale & C a corrispondere a da Olga Sangiovanni, Raffaele Sangiovanni e Alessandra Sangiovanni, la somam di euro 150.300,00, oltre interessi di mora nella misura legale dal 24.7.2012 sino al saldo effettivo, a titolo di liquidazione della quota pari al 90% del capitale della società già della sig.ra Rosa Aschettino;
- g) **condanna** Delta Car s.a.s di Salvatore Scardinale & C a rifondere in favore di Olga Sangiovanni, Raffaele Sangiovanni e Alessandra Sangiovanni le spese di lite liquidate in euro 8.908,00 oltre 15% per spese forfettarie, CPA e IVA come per legge;
- h) respinge la domanda svolta da Olga Sangiovanni, Raffaele Sangiovanni e Alessandra Sangiovanni per l'accertamento di responsabilità gestoria nei confronti di Salvatore Scardinale.

Milano, così deciso nella camera di consiglio del 24 settembre 2015

Il Giudice Relatore Estensore  
dott. Alessandra Dal Moro

Il Presidente  
dott. Marianna Galioto